

# TARI - Tassa sui Rifiuti

La tassa sui rifiuti (TARI) dal 2014 sostituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che è rimasto in vigore solo per l'anno scorso.

L'Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore ha approvato le tariffe con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 5 giugno 2015.

Il Comune ha altresì fissato le scadenze di pagamento della TARI come segue:

- 1° rata: 30 settembre 2015
- 2° rata: 30 novembre 2015

**Gli avvisi di pagamento, con allegati i modelli F24, verranno recapitati ai contribuenti entro la prima scadenza.**

**Il soggetto gestore della banca dati della Tassa Rifiuti (TARI) è la società AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL** e per ogni delucidazione in merito alla bolletta potete contattare l'Ufficio Bollettazione che è a vostra disposizione PER INFORMAZIONI ed APPUNTAMENTI al tel. 0444/492412 int. 2, fax. 0444/696326 e-mail: [ufficio@bollettazione@agnochiampoambiente.it](mailto:ufficio@bollettazione@agnochiampoambiente.it) o recarsi presso:

- **la sede in via Strada Romana, 2 a Montecchio Maggiore** – (prendere indicazione stradale via Einaudi, 2 a Brendola per gli UFFICI) nei seguenti orari di apertura al pubblico:  
**MARTEDI' – GIOVEDI' - VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30**  
**GIOVEDI' dalle ore 14.00 alle ore 16.30**  
**LUNEDI' E MERCOLEDI' CHIUSO**

## **Che cos'è la tassa sui rifiuti?**

La TARI costituisce una componente dell'imposta unica comunale (IUC) ed è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in sostituzione del precedente prelievo basato sul TARES.

La tassa è disciplinata dall'articolo 1, commi da 641 a 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) e dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68.

Detta disciplina è stata integrata con Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 28 luglio 2014.

Il presupposto impositivo della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

## **Chi deve pagare?**

Devono pagare la tassa sui rifiuti coloro che possiedono e/o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI con riferimento ai locali e alle aree scoperte di uso comune, nonché ai locali e alle aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Come si determina la base imponibile?**

La tassa sui rifiuti viene corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; in alternativa, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Alle tariffe, come deliberate dal Comune, bisogna aggiungere il Tributo Ambientale Provinciale (TEFA) nella misura del 5%, come previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92.